



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (Relatore)
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Cazzago San Martino (BS) sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito, per comodità, anche "TUSP");
VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
VISTA la nota pec del 2 dicembre 2022, acquisita in pari data al protocollo pareri TUSP di questa Sezione al n. 57, con cui il Comune di Cazzago San Martino ha trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 10 novembre 2022, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
UDITO il Relatore, dott. Francesco Testi;

PREMESSO

Con nota pec d.d. 2 dicembre 2022, il Comune di Cazzago San Martino (BS) ha trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 10 novembre 2022, avente ad oggetto *"esercizio diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni Cogeme Spa poste in vendita dal Comune di Adro (BS)"*.

In tale sede l'Ente premette di essere il *"secondo socio di maggioranza relativa"* con *"una partecipazione del 10,185% nella Cogeme S.p.A."*, holding industriale a totale partecipazione pubblica, che direttamente e tramite le proprie controllate espleta attività di impresa nel settore dei servizi di interesse economico generale a favore delle Amministrazioni controllanti: per tale ragione si è consolidato un *"ruolo strategico di Cogeme Spa e delle sue partecipate dirette ed indirette nell'economia locale e nell'azione amministrativa del Comune"* (cfr. del. C.C. n. 42/2022 cit.).

In particolare, viene rimarcato per un verso che gli *"utili distribuiti agli azionisti"* da Cogeme *"rappresentano, ormai da diversi anni, un'importante risorsa del bilancio comunale"*, e per l'altro che l'incremento del pacchetto azionario rappresenta l'occasione per il Comune di *"consolidare il proprio ruolo di secondo socio di maggioranza relativa"* (ivi).

Infine, la delibera mette in luce la prospettata congruità della *“valutazione di ogni azione anche in considerazione della consistenza del patrimonio netto del Bilancio di Cogeme S.p.A.”*.

Sulla scorta di tali profili motivazionali, l'Ente determina dunque di *“esercitare ... il diritto di prelazione di acquisto di quota parte delle azioni poste in vendita ed assegnate al Comune di Cazzago San Martino (BS) per n. 15 azioni al prezzo di euro 20,00 per azione, per una spesa complessiva di euro 300,00”*, dopo aver preso atto che *“ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del TUSP, la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”*.

CONSIDERATO

Alla luce dell'inquadramento fattuale appena esposto, risulta chiaro che con l'operazione sottesa alla delibera C.C. n. 42/2022 il Comune di Cazzago San Martino non intende acquisire una nuova partecipazione nella società Cogeme S.p.A., ma semplicemente incrementarla, rilevando una parte delle azioni detenute dal Comune di Adro.

A ben vedere, infatti, l'Amministrazione istante già risulta seconda azionista di maggioranza relativa (con una partecipazione del 10,185%) della compagine societaria, giusta quanto puntualizzato dalla stessa deliberazione in esame, sicché con l'intervento descritto essa intende unicamente *“consolidare il proprio ruolo”* (cfr. del. C.C. cit.).

Come si vede, quindi, la deliberazione in esame non ha ad oggetto l'acquisizione di una nuova partecipazione con contestuale acquisto *ex novo* della qualità di socio, ma unicamente l'incremento della partecipazione già detenuta.

In relazione a tali dirimenti rilievi, ritiene pertanto questa Sezione che la fattispecie non sia sussumibile nel perimetro di applicazione dell'art. 5 TUSP, per le seguenti ragioni di ordine sistematico.

Anzitutto, giova richiamare la pregressa pronuncia di questo Collegio in tema di *“mero”* aumento di capitale da parte di un'Amministrazione già socia, laddove è

stato acclarato come risulti *“evidente che il Legislatore abbia collegato la necessaria e prioritaria valutazione sull’attinenza della società ai fini istituzionali dell’Amministrazione, al momento dell’acquisizione della posizione di socio da parte dell’Amministrazione stessa, ossia al momento della costituzione della Società o dell’acquisizione di una partecipata diretta o indiretta. Diversamente accade nell’ipotesi di mero aumento di capitale, dove l’Amministrazione riveste già lo status di socio, precedentemente acquisito previa valutazione della compatibilità con i fini istituzionali. 5. Le stesse ragioni hanno indotto il Legislatore del 2022, con la modifica normativa in esame, a fornire un regime ad hoc sottoposto all’attenzione della Corte de conti per i casi di costituzione societaria ed acquisizione di partecipazioni da parte della P.A. Ad ogni evidenza trattasi, quindi, di fattispecie alle quali è avulso il “mero” aumento di capitale oggi in esame: quest’ultima ipotesi, nell’incrementare la quantità di azioni o quote, non comporta, infatti, il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all’Ente pubblico”* (cfr. Corte conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 171/2022/PAR dell’8 novembre 2022).

Tale indirizzo è risultato conforme al successivo pronunciamento delle Sezioni Riunite, ad avviso delle quali *“l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio”* (in termini, v. Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 19/2022/QMIG del 23 novembre 2022): ciò in quanto *“l’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione”* (ibidem).

Da siffatte considerazioni discende che, ai fini della disamina di questa Magistratura sulle operazioni societarie ex art. 5 TUSP, sono irrilevanti le modalità con cui si concretizzi *“l’incremento della partecipazione, e cioè sottoscrizione di aumento di capitale o acquisto di una quota di capitale già detenuta da altro soggetto”*, come già appurato dal Collegio in una fattispecie perfettamente consimile (cfr. infatti Corte conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 207/2022/PASP del 9 dicembre 2022).

In entrambi i casi, comunque, l'operazione non implica l'acquisto *ex nunc* della qualità di socio, ma unicamente la modifica della partecipazione detenuta da un soggetto già socio.

Di talché, *“valgono le considerazioni già sviluppate dalla giurisprudenza contabile richiamata, secondo la quale il vaglio sulla conformità a legge dell'acquisizione della partecipazione deve essere svolto secondo le forme del novellato art. 5 co. 3 TUSP solo all'atto dell'acquisizione per la prima volta della qualità di socio. Le successive vicende che incidono sulla consistenza della partecipazione detenuta dal socio non richiedono, pertanto, di reiterare la valutazione circa la necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché circa la convenienza, economica e finanziaria, della formula gestionale prescelta”* (cfr. ancora una volta del. di questa Sezione n. 207/2022/PASP cit.).

Restano comunque fermi i poteri di controllo attribuiti alle Sezioni della Corte dei conti sia dal TUSP, con particolare riferimento ai controlli sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, sia dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, come pure dall'art. 148-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 nell'ambito dei controlli di legittimità regolarità sui bilanci degli Enti territoriali partecipanti.

In conclusione pertanto, in disparte i poteri di scrutinio della fattispecie nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo appena richiamate, deve ritenersi che la deliberazione in esame non sia sussumibile nell'ambito di applicazione del novellato art. 5 TUSP.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 20 ottobre 2022 del Comune di Cazzago San Martino.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo pec, al Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

23 gennaio 2023

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)